



Il Ministro della cultura

Attuazione dell'articolo 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che rinomina il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in “Ministero della cultura”;
- VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante “*Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*”, e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede che, al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero della cultura, l'albo delle librerie di qualità, nel quale sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della cultura che disciplina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche le modalità di formazione e tenuta dell'albo, da pubblicare in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del sito internet istituzionale del predetto Ministero;
- VISTA, altresì, il citato articolo 9, ai sensi del quale l'iscrizione nell'albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità»;

DECRETA

Art. 1

(Iscrizione all'albo delle librerie di qualità)

1. L'iscrizione all'albo delle librerie di qualità, di seguito “albo”, istituito presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, di seguito “legge”, è riservata alle librerie di cui al comma 4, secondo periodo, del medesimo articolo 9, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge, l'iscrizione all'albo ha validità di tre anni, rinnovabile a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei



Il Ministro della cultura

requisiti stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto e dà il diritto di utilizzare il marchio di "libreria di qualità", concesso al punto di vendita, senza diritto d'uso per l'impresa esercente.

Art. 2

(Termini e modalità di iscrizione all'albo)

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno, il Ministero della cultura pubblica un avviso sul proprio sito internet istituzionale riguardante la presentazione delle domande per l'iscrizione all'albo per il triennio successivo all'anno in corso.

2. Le librerie interessate presentano la domanda d'iscrizione all'albo entro il 15 settembre, secondo le modalità ivi indicate.

3. La domanda, redatta mediante l'apposito formulario allegato all'avviso, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- dati del punto vendita richiedente;
- dati del rappresentante legale;
- dati concernenti i requisiti stabiliti per l'iscrizione all'albo;
- dichiarazione di adesione al Patto locale per la lettura, ove già stipulato.

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Il possesso dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'albo è accertato mediante l'esame delle informazioni fornite nel formulario di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei documenti allegati.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge, per l'iscrizione all'albo i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere da almeno tre anni un'attività economica di vendita di libri in percentuale corrispondente ad almeno il 60% del fatturato totale dell'esercizio richiedente, in locali idonei all'attività di vendita di libri. Tale attività deve essere svolta in via permanente e continuativa per 12 mesi all'anno con presenza di personale addetto al servizio diretto alla clientela e garantire un orario di apertura al pubblico di almeno trenta ore settimanali;
- b) esporre nel punto vendita un assortimento congruo e diversificato di titoli rappresentativi dell'editoria italiana, anche in riferimento alla eventuale specialità della propria offerta, comprese edizioni economiche di opere qualificate e pubblicazioni di marchi editoriali di media o minore diffusione;
- c) svolgere un servizio di qualità che tenga conto della realizzazione di eventi culturali, programmati anche in considerazione della specificità del territorio, dei caratteri



Il Ministro della cultura

sociali e geografici di riferimento in relazione alla dimensione urbana di quartiere, alle periferie delle città più grandi e alle realtà dei centri minori. La qualità del servizio è valutata altresì con specifico riguardo:

- 1) alla presentazione di libri e alle manifestazioni finalizzate all'avvicinamento alla lettura, da parte, in particolare, di bambini e ragazzi;
 - 2) alla organizzazione di incontri nelle scuole;
 - 3) alla recensione di libri anche online;
 - 4) alla collaborazione con le biblioteche del territorio e con i circoli di lettura anche, relativamente a questi ultimi, con l'offerta, ove possibile, di ospitalità per la realizzazione di determinati eventi;
- d) aver aderito ai patti locali per la lettura o aver dichiarato la mancata stipulazione del patto nel territorio di riferimento.

3. Le dichiarazioni relative ai requisiti stabiliti dal comma 2 sono rese ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4

(Commissione di valutazione)

1. Le domande d'iscrizione all'albo sono esaminate da una Commissione nominata dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura, che la presiede, e composta altresì dal Presidente del Centro per il libro e la lettura, da un esperto designato di comune accordo dalle associazioni rappresentative degli editori, da tre rappresentanti scelti dalle associazioni dei librai di comune accordo rappresentative delle tre aree geografiche nord, centro, sud del Paese e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L'esperto e i rappresentanti designati nella Commissione sono rinnovati ogni tre anni. I componenti la Commissione operano a titolo gratuito, senza indennità né rimborso spese. Alle attività di supporto per il funzionamento della Commissione provvede la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore con le risorse, i mezzi e il personale già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La Commissione approva l'elenco degli iscritti all'albo entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande. Per i trienni successivi al primo l'elenco comprende le eventuali conferme di librerie già iscritte per il triennio precedente, previa verifica della permanenza dei requisiti, da compiere sulla base delle informazioni fornite anche per il nuovo triennio con apposita domanda da presentare entro il 15 settembre dell'anno conclusivo del triennio di iscrizione.

3. L'albo è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in modalità accessibile.



Il Ministro della cultura

Art. 5

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'articolo 2, comma 1, è pubblicato entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo e la domanda è presentata nei sessanta giorni successivi.

2. L'iscrizione ottenuta in sede di prima applicazione ha effetto per il triennio 2021-2023.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 marzo 2021

IL MINISTRO